

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 150

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 15 novembre 2022

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I
SESSI E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE STABILE E DI QUALITÀ

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza e convivenza, e per lo sviluppo socio-economico del suo territorio.

2. La Regione, nell'ottica della diffusione delle pari opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli, nel rispetto e in attuazione di quanto sancito dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 3 della Costituzione, dall'articolo 3 dello Statuto regionale, nonché dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne").

3. La Regione, nel rispetto di quanto sancito dal primo comma dell'articolo 37 della Costituzione, riconosce che la parità retributiva tra i sessi, incide positivamente sul progresso paritario della società e favorisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, questa legge detta disposizioni per favorire:

- a) la parità retributiva tra i sessi;
- b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro.

Art. 2*(Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)*

1. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) favorisce, anche nell'attribuzione di benefici economici, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione a quelli relativi alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i

tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.

3. La Regione promuove, inoltre, la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.

Art. 3

(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e certificazione di pari opportunità di lavoro)

1. Al fine di identificare le imprese che attuano comportamenti virtuosi, la Regione riconosce l'attribuzione di una Certificazione di pari opportunità di lavoro in ordine alla parità retributiva tra i sessi e alla promozione delle pari opportunità di lavoro.

2. Le modalità di rilascio della Certificazione di cui al comma 1 da parte della direzione regionale competente in materia di lavoro, nonché le modalità di utilizzo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7.

3. Presso la direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro, di seguito denominato Registro. Sono inserite nel Registro le imprese dotate della Certificazione di cui al comma 1.

Art. 4

(Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, riconosce il lavoro quale fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove, per quanto di propria competenza, interventi volti a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, in particolare le dimissioni in bianco e il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio, di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e il primo triennio di puerperio, nonché nei periodi di congedo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, disponendo in particolare, nei bandi e avvisi pubblici, clausole che prevedono:

- a) l'introduzione di un sistema di premialità, nell'attribuzione di benefici economici, a favore delle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e la possibilità per le stesse di utilizzare la Certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, le cui modalità di rilascio da parte della direzione regionale competente, nonché le modalità di utilizzo e le forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7;
- b) l'esclusione da qualunque beneficio previsto dalla Regione, per le imprese che vengono condannate, con sentenza passata in giudicato, per il triennio successivo alla pubblicazione della sentenza, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità.

3. La Regione, anche in collaborazione con la Consigliera regionale di parità, promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con i tribunali e le corti di appello in funzione di giudici del lavoro aventi sede nelle Marche, nonché con le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 alla struttura competente della Giunta regionale.

Art. 5

(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità)

1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'articolo 3.

2. Nel rispetto della normativa vigente e previo avviso pubblico, alle imprese di cui al comma 1, la Regione riconosce:

- a) un contributo fino al 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP gravante sul costo delle nuove assunzioni di donne lavoratrici per l'anno di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro e per i due successivi;
- b) una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con il regolamento di cui all'articolo 7 individua i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici economici di cui al comma 2, secondo principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, e garantendo idonea pubblicità al relativo avviso pubblico.

4. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all'articolo 46 del d.lgs. 198/2006 e successive modifiche, non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.

Art. 6

(Notifica all'Unione europea)

1. Gli atti adottati in applicazione di questa legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, adotta un regolamento che contiene la disciplina delle misure e degli interventi di cui a questa legge e in particolare:

- a) le modalità, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 3;
- b) le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 5;
- c) ogni altro aspetto necessario ai fini dell'attuazione di questa legge.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione di questa legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche regionali, una relazione sullo stato di attuazione di questa legge che riferisca, in particolare:

- a) la descrizione delle modalità e dei criteri di iscrizione al Registro di cui all'articolo 3, nonché della sua consistenza;
- b) un quadro del numero di certificazioni rilasciate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, e delle forme di pubblicità previste, nonché dei casi di applicazione dell'esclusione dai benefici previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4;
- c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di intesa stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4;
- d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione femminile nelle Marche con particolare riferimento agli aspetti della stabilità dei rapporti di lavoro, della parità retributiva;
- e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di questa legge;
- f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.

2. La Regione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, acquisisce le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alle maggiori spese di cui a questa legge, autorizzate nella misura di euro 100.000,00 per il 2023 e 100.000,00 euro per il 2024, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per ciascuna annualità nella Missione 20, Programma 3, "Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi".

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Abrogazione)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne") è abrogata.